

attori coinvolti, fasi e interventi

Patrizia Riva

Doveri di allerta degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati. La delicatezza del momento è di assoluta evidenza e richiede l'esercizio di un alto grado di professionalità e di esperienza da parte di tutti gli attori in gioco

Il ruolo degli attori coinvolti nella governance aziendale e dei soggetti esterni

Il nuovo Codice fornisce una definizione giuridicamente rilevante dei due concetti di "crisi" e di "insolvenza" e stabilisce ruoli precisi per gli attori coinvolti nella *governance* aziendale e per i creditori pubblici qualificati ossia per l'agenzia delle Entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione. In particolare, definisce la "crisi economica" come una situazione di difficoltà economica e finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le società si manifesta come un'inadeguatezza dei futuri flussi di cassa per poter regolarmente adempiere previsti obblighi, un debitore è definito invece "insolvente", quando non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni in modo regolare. È possibile individuare la tipica scansione temporale delle situazioni che solitamente si presentano quando una azienda entra in crisi ed è possibile associare a ciascuna fase le azioni

che i soggetti preposti a monitorare il presentarsi dei sintomi della crisi, e quindi a gestire gli interventi che il Codice prevede, devono compiere man mano che le difficoltà si presentano.

Incubazione della crisi e allerta "interna informale"

All'inizio si sviluppa una fase di incubazione che può considerarsi fisiologica in quanto vi può incorrere strutturalmente qualsiasi impresa. Si manifesta con la rilevazione di inefficienze gestionali o produttive. Gli organi di controllo societari hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, se sussista l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione. La gravità ed evoluzione di una potenziale crisi deve essere valutata da parte degli amministratori anche con l'ausilio di strumenti previsionali quali il

business plan per valutare l'evoluzione della gestione e intervenire con specifici correttivi. Gli organi di controllo societari vigileranno sul comportamento degli organi amministrativi assicurandosi che sia implementato un sistema organizzativo adeguato con particolare riferimento alla presenza, articolazione e funzionamento da un lato di un adeguato sistema di controllo interno che monitori la robustezza dei dati contabili e dall'altro di un adeguato sistema di gestione utile per la costruzione di un cruscotto di indicatori attendibile ed efficace che monitori tutti i parametri e le soglie individuati. Il nuovo assetto legislativo prevede che quando sono rilevati "fondati indizi" della crisi gli organi di controllo devono informare "immediatamente" l'organo amministrativo per gli opportuni provvedimenti.

La delicatezza del momento è di assoluta evidenza e richiede l'esercizio di un alto grado di professionalità e di esperienza da parte di tutti gli attori in gioco. È

solo il caso di osservare che in questa fase l'intervento previsto degli organi di controllo societario dovrà essere equilibrato e dovrà tenere conto del fatto che l'azienda sta affrontando delle difficoltà, ma che queste molto probabilmente sono reversibili. D'altra parte, gli amministratori dovranno imparare a comprendere l'importanza del ruolo degli organi di controllo societario e dei nuovi doveri, ma, è bene sottolinearlo, anche dei nuovi poteri che il novellato assetto normativo ha loro oggettivamente riconosciuto legittimandone ulteriormente l'operato. Specialmente nelle realtà di minori dimensioni sarà perciò necessario per gli amministratori, onde evitare inutili contrapposizioni e quindi rischi di ripetute segnalazioni, sviluppare da un lato una migliore capacità di ascolto delle indicazioni degli organi di controllo e dall'altro una migliore capacità di rendicontazione che dovrà essere sistematica, formalizzata e tempestiva delle azioni intraprese e dell'impatto delle stesse.

Maturazione della crisi e allerta "interna formale" (articolo 14, comma 2, primo capoverso Cci)

Se la situazione descritta nel precedente paragrafo non trova soluzione e quindi permane, l'azienda può scivolare in una seconda fase detta di maturazione della crisi. Le inefficienze che nella incubazione non sono state prontamente sanate producono effetti più consistenti che cominciano a intaccare le risorse aziendali. Al fine di rendere più tempestiva l'allerta e, in

considerazione della rilevanza degli istituti di credito, specialmente nel contesto italiano, quali finanziatori dell'attività aziendale principali se non unici, nelle realtà di più piccole dimensioni, il nuovo assetto normativo ha introdotto obblighi informativi diretti tra questi soggetti e gli organi di controllo societario. Più in particolare gli istituti di credito nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni negli affidamenti, ne devono dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Gli organi di controllo, in particolare come si vedrà meglio *infra* il collegio sindacale, che monitora costantemente una serie di indicatori di performance aziendale, in questa fase sono chiamati a valutare se porre in essere il sistema di allerta "formale interna" richiesto dal comma 2 dell'articolo 14 Cci. Si devono assicurare che gli amministratori siano coscienti della esistenza di una criticità più rilevante che non nella fase precedente e della necessità di intraprendere un percorso ben individuato per evitare il consolidamento di una situazione di crisi.

A tale fine il collegio sindacale e gli altri controllori possono decidere di porre in essere alcuni ulteriori passi, questa volta più formali. Una volta classificata la situazione come significativa e, naturalmente, in caso di inerzia degli amministratori ossia nel solo caso in cui non siano già stati posti in essere adeguati provvedimenti da parte di questi ultimi anche a seguito di

interazioni meno invasive con gli stessi organi di controllo, possono decidere di implementare una specifica "procedura di segnalazione".

È il caso di richiamare l'attenzione sul fatto che il Codice non considera sufficiente l'utilizzo dello strumento della verbalizzazione da parte del collegio nei propri libri, piuttosto che in una specifica nota di richiamo al consiglio di amministrazione. È richiesto infatti che il documento con cui il collegio prende nei fatti una posizione precisa nei confronti dell'organismo amministrativo abbia data certa e che sia comprovata la ricezione dello stesso da parte dei destinatari.

A tale fine il collegio sindacale e gli altri controllori dovranno inviare, motivando la propria decisione, una specifica comunicazione scritta ufficiale agli amministratori, a mezzo presumibilmente di **mail pec** o di **raccomandata AR** con la quale deve essere fissato un termine congruo, ma breve che la norma individua come **non superiore a trenta giorni** entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. Al fine di valutare la situazione in modo corretto, dovrà essere tenuto in debita considerazione sia dagli amministratori sia dagli organi di controllo il rischio che, in assenza di un intervento tempestivo si superino, già in questa fase, le soglie che possono comportare segnalazioni automatiche da parte dei creditori pubblici qualificati, meglio descritte *infra*.

Crisi conclamata reversibile allerta “interna verso l'esterno” (articolo 14, comma 2, secondo capoverso Cci)

Se l'intervento descritto nel precedente stadio non è tempestivo o se non produce un esito positivo, la società può entrare in una fase di crisi conclamata.

Quest'ultima è caratterizzata dal manifestarsi di squilibri finanziari più rilevanti che, ancora una volta, se non gestiti in modo attivo, possono seriamente minare la continuità aziendale. Si arriva alla “crisi” in senso giuridico ossia, come anticipato, alla “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Gli organi di controllo societario vigilano sulla corretta impostazione di un processo di interlocuzione con i soggetti strategicamente rilevanti per la sopravvivenza aziendale. Devono altresì valutare se la società possa ancora uscire dalla crisi autonomamente, sotto la guida dei soli amministratori oppure se, al fine di mettere in sicurezza l'attività aziendale, sia necessario avviare un processo di “allerta interna verso l'esterno”. In proposito il nuovo assetto legislativo prevede che, nel caso in cui gli interventi programmati, anche eventualmente a seguito della “allerta interna” prima informale e poi formale di cui alle precedenti fasi, siano considerati inadeguati ovvero nel caso di inerzia cioè di mancata adozione di misure tempestive e sufficienti, gli organi di controllo societari debbano informare

della situazione rilevata uno specifico ente terzo denominato Ocri (Organismo di composizione della crisi di impresa).

Letteralmente l'articolo 14 Cci prevede che in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi **sessanta giorni** delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'Ocri.

Il termine di sessanta giorni unito al precedente di trenta giorni – quindi in tutto solo un trimestre dalla prima segnalazione formale – detta necessariamente un ritmo serrato all'operato dei controllori da un lato e degli amministratori dall'altro lato.

Si deve in questo contesto ricordare, pur rinviando per i necessari approfondimenti ad altra parte della pubblicazione, che:

- › da un lato la tempestiva segnalazione all'Ocri costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per gli organi di controllo societario per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione;
- › dall'altro lato e allo stesso modo sono previste misure premiali ed esimenti da punibilità per l'imprenditore che ponga rimedio tempestivo alla situazione di crisi manifestatasi.

Allerta “esterna verso l'esterno”. L'intervento dei creditori qualificati (articolo 15 Cci)

Come accennato, il nuovo Codice individua, inoltre, una specifica categoria di soggetti considerati particolarmente rilevanti ai fini della emersione tempestiva della crisi che vengono definiti “creditori pubblici qualificati” e cui sono attribuiti poteri relevantissimi nell'ambito del processo di allerta. Si tratta, come già richiamato, dell'agenzia delle Entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione delle imposte. A essi è attribuito il potere di dare avvio ad una ulteriore segnalazione all'organismo di composizione della crisi di impresa. Si tratta di una “allerta totalmente esterna” o, meglio, di una “allerta esterna verso l'esterno” in quanto è promossa da un soggetto terzo con “interessi contrapposti” rispetto alla realtà aziendale ed è rivolta ad un altro soggetto esterno. La procedura prevista è totalmente resa oggettiva in quanto opera secondo specifici automatismi in funzione del superamento di individuate soglie di incaglio dei debiti. È necessario comprendere che potrebbe pertanto venire già attivata anche in fasi precedenti. Si tratta di una modalità di innesto dell'allerta del tutto autonoma e concorrente rispetto a quella affidata agli organi di controllo societario: non pare previsto infatti alcun coordinamento tra i due processi, né è esplicitamente richiesto che vi sia uno scambio di informazioni diretto e preliminare tra i due soggetti.

Come si legge nella relazione

accompagnatoria, con riguardo all'**agenzia delle Entrate** – articolo 15, comma 2, lettera *a*) – si è valutato opportuno limitare il monitoraggio alla sola Iva, in quanto calcolata sulla base delle dichiarazioni periodiche redatte dagli stessi contribuenti calibrando la soglia di rilevanza in relazione alle dimensioni dell'impresa, quali si evincono dal suo volume d'affari.

Si considerano quindi rilevanti i debiti Iva scaduti e non versati, se complessivamente pari ad almeno il **30%** del volume d'affari del periodo di riferimento e purché comunque l'ammontare del debito scaduto non sia inferiore:

- › a **25.000** euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa all'anno precedente fino a **2.000.000** di euro;
- › a **50.000** euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa all'anno precedente fino a **10.000.000** di euro;
- › **100.000 euro**, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa all'anno precedente oltre **10.000.000** di euro.

Rispetto all'**Istituto nazionale della previdenza sociale** – articolo 15, comma 2, lettera *b*) – si è fatto invece riferimento a un ritardo di oltre **sei mesi** nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, di ammontare in ogni caso superiore a **50.000** euro, importo ritenuto congruo dagli stessi esponenti dell'istituto consultati nel corso delle audizioni, i quali hanno evidenziato come una soglia più

bassa porterebbe il numero dei soggetti da sottoporre alle procedure d'allerta a quasi **200.000** euro all'anno (contro i **12.000** circa potenzialmente interessati adottando la soglia dei **50.000** euro), numero difficilmente gestibile, soprattutto in fase di prima applicazione della norma.

Con riguardo all'**agente della riscossione** – articolo 15, comma 2, lettera *c*) – tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua attivazione, l'inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del Codice, limitatamente ai crediti auto dichiarati o definitivamente accertati (come espressamente previsto dalla legge delega) e scaduti da oltre **90 giorni** superi, per le imprese individuali, la soglia di **500.000** euro e, per le imprese collettive, la soglia di **1.000.000** di euro. Importi meno elevati, come dimostrato dalle elaborazioni effettuate da agenzia delle Entrate-Riscossione con riferimento a quanti, che, alla fine del 2017, presentavano (rispetto al 2016) un'esposizione debitoria superiore porterebbe la platea dei possibili soggetti interessati alla segnalazione a un numero superiore ai 20.000, contro un totale di circa 2.000 stimabili sulla base delle soglie recepite dalla norma.

I creditori pubblici qualificati non procedono alla segnalazione se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione

telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal ministero dell'Economia e delle Finanze per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.

Vale la pena evidenziare che l'attività di allerta esterna richiesta agli enti può essere suddivisa da un punto di vista temporale in due momenti. Innanzitutto essi sono tenuti a dare tempestivamente avviso al debitore (e quindi direttamente agli amministratori) del fatto che l'esposizione debitoria ha superato la soglia critica individuata dalla normativa come rilevante. Una volta data l'allerta gli enti devono attendere il termine di **90 giorni** per permettere al debitore di risolvere la situazione oggetto di segnalazione mediante uno dei seguenti interventi:

- a)** l'estinzione tout court del proprio debito;
- b)** oppure, il raggiungimento di un accordo con l'ente segnalatore;
- c)** oppure ancora, la presentazione da parte dell'azienda stessa della istanza di composizione assistita della crisi o della domanda per l'accesso ad una procedura di risoluzione concordata della crisi.

In caso di inerzia degli amministratori, allo scadere dei 90 giorni gli enti sono tenuti, questa volta senza indugio, a inviare una specifica segnalazione direttamente all'Ocri.

Gli effetti dell'attivazione dell'Ocri ossia dell'organismo di composizione della crisi di impresa sono immediati. È previsto infatti, come descritto più

ampiamente in altra parte, che l'organo nomini un collegio di **tre professionisti indipendenti** (d'ora in poi anche triade), tenuti tra l'altro all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e al segreto su fatti e documenti di cui vengono a conoscenza per ragione del proprio ufficio. La triade convoca tempestivamente gli amministratori per individuare insieme ai medesimi le possibili misure da intraprendere per porre rimedio alla crisi e fissa un termine entro il quale gli amministratori devono riferire in ordine alla loro attuazione. Se la società dimostra di avere individuato un percorso specifico e di avere intrapreso iniziative utili per percorrerlo, è fissato un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi. Il percorso proposto dall'azienda dovrebbe essere di tipo stragiudiziale sostanzandosi in accordi scritti con i creditori che sono depositati presso l'organismo e non sono ostensibili a soggetti diversi rispetto a coloro che li hanno sottoscritti. Tali accordi assumono un valore legale rilevante in quanto non sono assoggettabili ad azione revocatoria così come avverrebbe nel caso di implementazione di un piano attestato. Il nuovo Codice non esclude il ricorso diretto a procedure di regolazione della crisi – caratterizzanti la fase successiva *cf. infra* – senza un preventivo tentativo di accordo stragiudiziale prevedendo in

questi casi anche l'eventuale possibilità di un intervento più invasivo da parte della triade.

Insolvenza reversibile e ricorso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

In caso di insuccesso delle trattative stragiudiziali, assistite o meno dalla triade nominata dall'Ocri, si entra strutturalmente nella fase dell'insolvenza reversibile. Il nuovo Codice, come già ricordato, qualifica l'insolvenza come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In questa fase questa situazione è nota e si è manifestata sia in ambito aziendale, sia all'esterno nei confronti dei terzi per gli inadempimenti occorsi e per i tentativi naufragati) di raggiungere accordi liberi individuali o collettivi con i creditori.

Nel caso in cui sia già stata attivata nella fase precedente l'allerta esterna, e allo scadere del termine assegnato o prorogato, non sia stato possibile raggiungere un accordo stragiudiziale con i creditori coinvolti, la triade invita il debitore a presentare domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

In prima battuta gli amministratori devono verificare che la situazione sia ancora reversibile ossia che vi siano concrete possibilità di realizzazione di un *turnaround* in continuità diretta o indiretta oppure di implementazione di un piano di intervento liquidatorio vantaggioso per i creditori. Gli

strumenti previsti infatti in questi casi dal nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza sono (nella sostanza e fatte salve alcune sia pure rilevanti modifiche) quelli già introdotti a partire dal 2005 nella normativa italiana a seguito di riforme meno invasive, ma che sicuramente hanno avuto un notevole impatto culturale e comportamentale. Per contrastare le difficoltà della crisi, si potrà valutare l'implementazione di un piano attestato, di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo in continuità o liquidatorio. È solo il caso di ricordare infatti che il comma 4 dell'articolo 84 del nuovo Codice prevede la possibilità di impostare un concordato liquidatorio solo se vi è apporto esterno sufficiente per aumentare almeno del 10% rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, la soddisfazione dei creditori chirografari.

Gli organi di controllo societario in questa fase (dopo essere stati chiamati a contribuire al processo di allerta che ha portato a strutturare la soluzione prescelta dall'azienda) continuano a svolgere la loro attività di vigilanza e di revisione. A tale fine monitorano, in conformità con quanto previsto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, l'operato degli amministratori, l'andamento economico-finanziario e l'equilibrio patrimoniale della società, valutando, nello svolgimento delle loro verifiche periodiche, la sostenibilità delle scelte operate e le modalità di implementazione delle stesse effettivamente poste in essere.

Il risultato di questa attività è

annotato nei loro verbali e nelle loro relazioni.

Insolvenza conclamata e istanza di liquidazione giudiziaria

Se gli amministratori non ravvedono la possibilità di adire ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza o queste ultime non hanno sortito l'esito sperato, la società viene a trovarsi nella fase finale del processo denominata dell'insolvenza conclamata. La situazione risulta ormai irreversibile, non sono più utilmente perseguibili obiettivi di risanamento, né sono disponibili mezzi finanziari freschi sufficienti ad implementare una liquidazione concordata. L'unica strada percorribile rimane pertanto quella che il nuovo Codice chiama "liquidazione giudiziaria", con questa espressione volendosi intendere la procedura oggi denominata "fallimento". È rilevante evidenziare che tra i soggetti legittimati a presentare istanza di apertura del procedimento il Codice ha previsto accanto al debitore stesso, ai creditori e al pubblico ministero, anche gli organi di controllo societari e quindi in primo luogo il collegio sindacale.

L'ampliamento della platea degli enti societari obbligati a forme legali di controllo

La reale portata rivoluzionaria del nuovo Codice è, a parere di chi scrive, la valorizzazione della funzione di vigilanza societaria con l'allargamento della platea degli enti societari obbligati a forme legali di controllo. La nomina dell'organo di controllo societario (collegio sindacale o

sindaco unico), oppure del revisore diventa infatti obbligatoria se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti tre limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro (pari a meno del 50% del previgente limite di 4,4 milioni di euro);
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro (pari a meno del 25% del previgente limite di 8,8 milioni di euro);
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (pari al 20% del precedente limite di 50 unità).

L'obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti (sono inoltre tenuti alla nomina del collegio sindacale le società tenute alla redazione del bilancio consolidato e che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti). La portata di questo cambiamento culturale sarà probabilmente molto maggiore e più invasiva della stessa introduzione dell'Ocri nonché della individuazione di meccanismi automatici di rilevazione della crisi posti in capo ai creditori pubblici qualificati. L'introduzione di queste nuove soglie rappresenta un riconoscimento relevantissimo della utilità delle funzioni di controllo svolte secondo gli standard deontologici e professionali di riferimento per il corretto funzionamento del sistema aziendale. Si tratta di una scelta destinata a modificare i comportamenti degli

amministratori delle imprese medie, ma soprattutto piccole e micro che come noto sono numerosissime nella realtà italiana e che sino a oggi sono sfuggite all'obbligo di attrezzarsi con adeguati sistemi di controllo interno, se non addirittura con adeguati sistemi contabili e gestionali.

Incoerenza sistemica delle nuove previsioni nel caso in cui venga nominato il solo revisore legale.

Un'occasione di riforma mancata

È opportuno svolgere una importante riflessione. Il legislatore è intervenuto pesantemente sull'articolo 2477 del Codice civile, ma il testo finale presenta delle importanti incoerenze sistemiche.

La formulazione dell'articolo 378 del Codice infatti rischia di pregiudicare l'efficacia dell'utilizzo degli indicatori per la prevenzione delle crisi, potendo essere interpretata nel senso di consentire paradossalmente a ogni singola società di decidere se dotarsi o meno dell'organo di controllo societario ossia del collegio sindacale o sindaco unico, limitandosi alla nomina del solo revisore esterno che opera controlli a consuntivo e che non ha alcun potere di vigilanza.

La crisi, è opportuno ricordarlo nuovamente, è definita come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Il Codice richiede pertanto che l'organo di controllo societario ponga la propria attenzione sulle prospettive future dell'azienda e a tale fine è necessario che possa esercitare il potere di vigilanza sull'operato

degli amministratori. Non può essere considerata sufficiente per valutare se vi sia crisi (nel senso introdotto dalla novella) l'analisi dei risultati ottenuti con la gestione passata. Il revisore legale opera infatti un controllo *ex post* e oggetto delle sue verifiche è il bilancio annuale. Sulla base di queste attività il revisore potrà senz'altro provvedere all'allerta, ma il suo intervento non potrà che essere strutturalmente tardivo e quindi incoerente con le scadenze temporali dettate dalla legge per l'effettuazione delle verifiche ai fini dell'allerta e conseguentemente con l'esigenza di tempestività espressa dal Codice. La svista degli estensori del testo legislativo consistente nel non rendere obbligatorio in ogni caso la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico, nei fatti, indebolisce strutturalmente il meccanismo di prevenzione delle crisi ed è conseguenza dell'errata convinzione dell'esistenza di intercambiabilità e sovrapponibilità delle due figure. Al contrario nell'ambito della *governance* aziendale è noto che i due ruoli sono ben definiti e molto diversi. È solo il caso di ricordare che le funzioni del revisore si limitano all'espressione di un parere professionale sulla correttezza del bilancio, e sono codificate dai principi di revisione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. Esse non sono in alcun modo assimilabili alle funzioni di vigilanza attribuite dal Codice civile agli organi di controllo societario (v. articoli 2400 ss. per i sindaci). In particolare, il revisore non partecipa ai consigli di amministrazione e non vigila né

sulla gestione né sugli adeguati assetti. Inoltre è solo il caso di ricordare che il revisore non può esprimere pareri sulle situazioni contabili infrannuali.

Sarebbe stato pertanto auspicabile, come per altro suggerito in più di una audizione parlamentare, prevedere la nomina sia del collegio sindacale o sindaco unico sia del revisore. In particolare è il caso di ricordare che a favore della modifica si sono espressi durante i lavori in Commissione Giustizia del Senato, tra gli altri, il Gruppo di lavoro Procedure di Attuazione Bis della Rordorf 2 del Cndcec, l'Apri (Associazione dei professionisti per il risanamento d'impresa) e alcuni accademici tra cui rappresentanti dell'Università del Piemonte Orientale e dell'Osservatorio crisi e risanamento di impresa dell'Università di Bergamo.

Una attenta lettura della relazione illustrativa pone in realtà più di un dubbio sulla effettiva intenzione del legislatore. È infatti indicato, per quanto riguarda l'articolo 379 ("Nomina degli organi di controllo"), che la norma, "al fine di favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi, in attuazione di uno specifico e dettagliato principio di delega, amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni "e" dei revisori". Da un lato, quindi, l'articolo 2477 del Codice civile continua a prevedere la nomina dell'organo di controllo "o" del revisore, mentre la relazione illustrativa fa proprie le osservazioni formulate durante le

audizioni parlamentari dagli esperti di settore e delle istituzioni professionali effettuando la sostituzione tra le due congiunzioni ossia utilizzando una "e" invece di una "o".

È importante un'ulteriore riflessione. Al contrario di quanto talvolta si è lasciato intendere, l'auspicato ulteriore intervento legislativo non provocherebbe un aumento dei costi per le piccole medie imprese rispetto all'attuale formulazione. Non sarebbe necessario infatti nominare due soggetti distinti perché la norma vigente già prevede che il sindaco possa svolgere anche le funzioni di revisore. Al contrario la norma vigente non prevede il contrario ossia non prevede che i revisori svolgano le attività di vigilanza: in quest'ultimo caso infatti non si potrebbe che attribuire loro la differente qualifica di sindaco. Per effetto del rinvio alle disposizioni previste per le Spa contenuto nel quinto comma dell'articolo 2477, non oggetto di modifica, si potrebbe infatti applicare automaticamente l'articolo 2409 che prevede la possibilità per il sindaco di esercitare la revisione legale nelle situazioni ivi previste, consentendo così alle società di minori dimensioni di optare per la nomina di un unico soggetto per svolgere entrambe le funzioni. Quindi a sostanziale parità di costi, sarebbe nominato in ogni caso un unico soggetto, ma al medesimo sarebbero stati riconosciuti tutti i poteri necessari per il perseguimento delle finalità dell'allerta. In sintesi recependo la modifica da più parti suggerita si

introdurrebbe nella governance aziendale un unico controllore, come evidentemente caldeggiato dal legislatore per il caso delle Pmi, ma il medesimo sarebbe dotato sia dei poteri di controllo contabile sia dei poteri di vigilanza indispensabili per fare sì che da un lato nelle piccole aziende vengano introdotti gli opportuni assetti e che dall'altro lato le medesime siano maggiormente pronte per affrontare l'introduzione nel sistema giuridico dei meccanismi d'allerta. Peraltro non si può non notare che, se la mancata modifica della norma fosse legata – come è – alla necessità di un

contenimento dei costi nelle piccole e medie imprese, la norma sottintende il fatto che il nominando revisore legale vorrà, o meglio dovrà, farsi carico delle nuove responsabilità in tema di allerta gratuitamente ovvero a parità di costo. Ciò però difficilmente troverà applicazione e pertanto la nomina del solo revisore (invece che del solo sindaco) nei fatti non porterà affatto ad un risparmio di costi per le aziende. La forza di questa motivazione, qualora da qui muovesse – come sembra – l'estensore della norma, pare pertanto alquanto stemperata.

In sintesi il Codice nella sua

ultima formulazione (ma, come evidenziato, non nella relazione accompagnatoria) non fa che chiedere impropriamente al revisore, in quanto non gli riconosce i necessari poteri, di svolgere, compiti che non gli competono. È pretesa per legge una mutazione *de facto* della natura stessa del ruolo del revisore in quanto gli è paradossalmente chiesto di “fare il sindaco”. Si tratta, a parere di chi scrive, di una vera e propria svista che rende il testo incoerente con le finalità della legge e che si auspica possa essere corretta al più presto. ●

TELEFISCO 2019

I commenti degli esperti più autorevoli del Sole 24 Ore su tutte le novità fiscali di inizio anno.

Le risposte a quesiti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza che, in occasione di Telefisco 2019, hanno illustrato le regole per Fatturazione elettronica, Regime forfettario, Mini-Ires e altro ancora.

La Guida per professionisti, imprese e contribuenti per operare correttamente e nel rispetto delle regole in vista di tutti i nuovi adempimenti.

**IN EDICOLA DAL 19 FEBBRAIO
CON IL SOLE 24 ORE A 9,90 €***
Offerta valida in Italia fino al 5 aprile 2019
OPPURE ONLINE: offerte.ilsol24ore.com/telefisco2019
*Oltre il prezzo del quotidiano

